

REPUBBLICA ITALIANA



fse
Fondo Sociale Europeo



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e della attività
formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot N. 16322/US/1 2015

del 01/04/2015

OGGETTO: Tirocini Formativi. Programma Garanzia Giovani

Ai Servizi Centri per l'Impiego
Loro Sedi

Ai Centri per l'Impiego
Loro Sedi

Ad integrazione delle precedenti di pari oggetto si precisa, ulteriormente, che le aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della L. n. 223/91 nei 12 mesi precedenti all'avvio del tirocinio non possono instaurare tirocini, nell'ambito di Garanzia Giovani, salvo che trattasi di attività e mansioni diverse da quelle per le quali si è proceduto ai licenziamenti collettivi; sono escluse dal divieto le aziende che abbiano effettuato licenziamenti individuali, ancorché plurimi per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento.

Nella ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia attivato procedure di CIG straordinaria o in deroga è possibile l'attivazione di tirocini per attività diverse da quelle oggetto della procedura.

Come convenuto con il MLPS, si conferma, altresì, l'esclusione delle amministrazioni ed enti pubblici dell'ambito dei soggetti ospitanti.

Infine si chiarisce che per ragioni di opportunità non possono essere prese in considerazione le proposte di tirocinio intercorrenti tra soggetti legati da vincoli di parentela fino al 2° grado.



Il Dirigente Generale
Anna Rosa Corsello

REPUBBLICA ITALIANA



fse
Fondo Sociale Europeo



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e della attività
formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot N. 16780/US1/2015

del 02/04/2015

OGGETTO: Tirocini Formativi. Programma Garanzia Giovani

Ai Servizi Centri per l'Impiego
Loro Sedi

Ai Centri per l'Impiego
Loro Sedi

Facendo seguito alla nota prot. 16372/US1/2015 del 01/04/2015 si chiarisce che le ragioni di opportunità in base alle quali i tirocini non possono essere istaurati in presenza di rapporti di parentela tra il soggetto ospitante e il tirocinante non si estendono al settore dell'artigianato e delle imprese familiari ove, conseguentemente, l'istituto è attivabile a prescindere della parentela.

Il Dirigente Generale
Avv. Anna Rosa Corsello

